



COMUNE DI MASI TORELLO

Provincia di FERRARA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n.13 in data 29 maggio 2020

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento

Articolo 2 Tipologia delle entrate

Articolo 3 Regolamenti per tipologia d'entrata

Articolo 4 Aliquote, tariffe e prezzi

Articolo 5 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Articolo 6 Rapporti con i cittadini

TITOLO II GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

CAPO I GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7 Forme di gestione.

Articolo 8 Funzionari responsabili dei tributi

Articolo 9 Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali

Articolo 10 Regime dei dati acquisiti. Riservatezza

CAPO II RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE

Articolo 11 Modalità di versamento dei tributi e delle altre entrate comunali

Articolo 12 Ravvedimento

Articolo 13 Dilazione dei pagamenti. Rateazioni

Articolo 14 Differimento del termine di versamento

Articolo 15 Importi minimi riscossione ordinaria e rimborsi

CAPO III RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Articolo 16 Rimborsi per entrate tributarie ed extratributarie

Articolo 17 Rimborsi per entrate tributarie

Articolo 18 Compensazione del pagamento sullo stesso tributo od entrata

Articolo 19 Compensazione tra crediti e debiti tributari diversi

Articolo 20 Compensazione tra crediti e debiti non tributari diversi

Articolo 21 Competenza sulle dichiarazioni di compensazione

Articolo 22 Versamenti effettuati da un contitolare

CAPO IV ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Articolo 23 Attività di verifica e controllo

Articolo 24 Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente

Articolo 25 Accertamento delle entrate tributarie

Articolo 26 Accertamento delle entrate non tributarie

Articolo 27 Ripetibilità delle spese di notificazione

Articolo 28 Interessi

CAPO V – RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

Articolo 29 Attività di riscossione coattiva

TITOLO III AUTOTUTELA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE E INTERPELLO

CAPO I AUTOTUTELA

Articolo 30 Applicazione dell'istituto dell'autotutela

Articolo 31 Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

Articolo 32 Ipotesi di annullamento d'ufficio

Articolo 33 Oggetto dell'annullamento

Articolo 34 Limiti all'esercizio del potere di autotutela

CAPO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 35 – Oggetto dell'adesione

Articolo 36 – Ambito dell'adesione

Articolo 37 – Competenza

Articolo 38 – Attivazione del procedimento

Articolo 39 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

Articolo 40 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

Articolo 41 - Svolgimento del contraddittorio

Articolo 42 – Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

Articolo 43 – Esito negativo del procedimento

Articolo 44 – Modalità di pagamento

Articolo 45 – Perfezionamento ed effetti della definizione

CAPO III INTERPELLO

Articolo 46 Diritto d'interpello

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47 Entrata in vigore

Articolo 48 – Norme abrogate

Articolo 49 – Rinvio dinamico

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs n. 267/2000, nonché nella L. n. 212/2000 e nell'articolo 1, commi da 158 a 169, della L. n. 296/2006 e delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997.
2. Il presente Regolamento indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; reca la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché delle attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali; prevede le relative procedure, competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto comunale e nel regolamento di contabilità ed in coerenza con le disposizioni portate dai regolamenti delle singole entrate, aventi ad oggetto la relativa disciplina specifica. Per quanto attiene alla riscossione coattiva delle entrate comunali si rimanda a quanto disciplinato con il vigente Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi d'equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
4. Qualora siano affidati a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le disposizioni del presente Regolamento e dei regolamenti specifici delle singole entrate si applicano anche nell'azione dei terzi affidatari che agiscono, in quanto concessionari di pubbliche funzioni, quali uffici del Comune, con tutte le garanzie e gli obblighi derivanti dalla gestione delle attività affidate.

Articolo 2 - Tipologia delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi e regolamenti, a titolo di liberalità, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali.

Articolo 3 - Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale o regionale.
2. I regolamenti, se approvati nel termine di cui al comma precedente, entrano in vigore e sono efficaci dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, tranne le deroghe previste, allo scopo, dal legislatore. Qualora il termine di approvazione del bilancio di previsione sia fissato a data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, l'efficacia dei regolamenti è retrodatata al 1° gennaio dell'esercizio di cui trattasi.
3. Il presente Regolamento ed i regolamenti che disciplinano le singole entrate tributarie, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa statale. Nei casi e per le entrate a tal fine indicati dalla normativa statale i relativi regolamenti acquistano efficacia per l'anno di riferimento se pubblicati nel termine prescritto. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l'anno precedente.
4. Le entrate non tributarie, se non disciplinate da appositi regolamenti, sono regolate, in via generale, dal presente Regolamento, salve disposizioni specifiche, adottate secondo i principi dell'ordinamento nazionale.

Articolo 4 - Aliquote, tariffe e prezzi

1. La determinazione di aliquote, tariffe e prezzi avviene con deliberazione degli organi competenti, nei limiti previsti dalla legge.
2. La delibera di approvazione è adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, tranne le deroghe previste, allo scopo, dal legislatore. Qualora il termine di approvazione del bilancio di previsione sia fissato in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, la efficacia delle deliberazioni è retrodatata al 1° gennaio dell'esercizio di cui trattasi.
3. Salva diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al comma precedente non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo saranno prorogate le aliquote, i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

Articolo 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Con deliberazione dell'organo competente sono disciplinate le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate tributarie o del regolamento disciplinante le prestazioni sociali agevolate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in conformità a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Le Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 04.12.1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta.
3. Le agevolazioni devono rispondere ai criteri di equità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
4. Le agevolazioni sono concesse, con determinazione del Responsabile di Servizio competente in materia di verifica di tali requisiti, su istanza dei soggetti beneficiari e, se ciò consentito dalla Legge, o dalle norme regolamentari, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di auto liquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
5. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 6 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di leale collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati secondo le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze o comunque dalle norme statali in materia, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.
4. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7 - Forme di gestione.

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali, possono essere utilizzate le seguenti forme di gestione:
 - a. gestione associata con altri enti locali, ai sensi della normativa statale e regionale in materia, e dell'articolo 52, comma 5, del DLgs n. 446/1997;
 - b. affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del DLgs n. 446/1997, iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 dello stesso D.Lgs 446/1997 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
 - c. affidamento mediante concessione agli altri soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs n. 446/1997 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.
3. In caso di gestione affidata all'esterno, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di legge e di regolamenti comunali per i preposti del Comune alla gestione delle entrate.
4. La scelta della forma di gestione deve essere deliberata dall'organo competente, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.
6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporta l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi del Comune; in ogni caso, il soggetto gestore presta la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.
7. I contratti, le concessioni e gli atti di affidamento inerenti attività comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate possono, se non diversamente disposto con legge statale o regionale, essere rinnovati qualora ne sussistano, congiuntamente, il pubblico interesse e la convenienza economica

Articolo 8 - Funzionari responsabili dei tributi

1. Sono designati i funzionari responsabili dei tributi con provvedimento dell'organo competente. Allo stesso soggetto può essere attribuita la responsabilità di più tributi. Al funzionario responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del tributo, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria. Il predetto funzionario, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi, cura il contenzioso, esegue le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo, in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario.
3. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato dal responsabile del servizio tributi. Il responsabile del servizio tributi ed il responsabile del o dei singoli tributi possono coincidere.
4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, il funzionario responsabile del servizio tributi vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
5. Per tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate comunali, elaborati da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della L. n. 549/1995 e dell'articolo 3, comma 2, del DLgs n. 39/1993.

Articolo 9 - Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i Responsabile dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate. Il Responsabile del servizio, quale responsabile dell'entrata, cura, avvalendosi dei responsabili di procedimento eventualmente nominati, tutte le operazioni utili alla relativa acquisizione, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria. In particolare il Responsabile dell'entrata non tributaria:
 - accerta l'entrata ai sensi del successivo articolo 23 e seguenti, eseguendo le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità;
 - esegue tutte le attività di eventuale sollecito bonario nei confronti del debitore;
 - cura le attività di riscossione coattiva, anche avvalendosi del supporto in staff di altri uffici dell'Ente, sia a mezzo di ingiunzione che a mezzo degli altri strumenti esecutivi di diritto civile, potendone anche sottoscrivere i relativi atti;
 - cura il contenzioso relativo all'entrata.
2. Per ciascun procedimento relativo alle entrate non tributarie può essere individuato un responsabile del procedimento. Ove non diversamente disposto il responsabile del procedimento coincide con il responsabile del servizio della relativa entrata.

Art. 10 - Regime dei dati acquisiti. Riservatezza

1. I dati acquisiti in relazione alla gestione delle entrate e la loro elaborazione sono effettuati per esclusive finalità pubbliche, in forza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le varie entrate del Comune e della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
2. Il Titolare del trattamento, come individuato ai sensi delle relative disposizioni, curerà l'applicazione delle normative in materia di trattamento dei dati personali.

CAPO II - RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE

Articolo 11 - Modalità di versamento dei tributi e delle altre entrate comunali

1. Le modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di riscossione coattiva, sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata o nelle singole deliberazioni degli organi competenti di determinazione di aliquote, tariffe e prezzi, in base alle norme di legge nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.
2. Per le singole entrate per le quali non esistono norme di legge o regolamenti specifici, o in caso di mancata disciplina nei regolamenti o nelle deliberazioni degli organi competenti di determinazione di aliquote, tariffe e prezzi delle modalità di pagamento, questo può avvenire mediante:
 - a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b. versamento nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
 - c. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d. nel caso sia attivato il servizio, PagoPA;
 - e. tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate.
3. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge.

Articolo 12 Ravvedimento

1. I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento del tributo dovuto maggiorato della sanzione ridotta e degli interessi legali alle condizioni e limiti previsti dalla normativa vigente di cui all'art. 10 bis del D.L.

124/2019.

- a) **ad un decimo del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto , se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- a-bis) **ad un nono del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
- b) **ad un ottavo del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro un anno dall'omissione o dall'errore**;
- b-bis) **ad un settimo del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro due anni dall'omissione o dall'errore**;
- b-ter) **ad un sesto del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **oltre due anni dall'omissione o dall'errore**;
- c) **ad un decimo del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della **dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni**;
- 1bis. Le fattispecie di cui alle lettere b), b-bis e b-ter devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.
4. Non è ammesso il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio abbia già provveduto alla notificazione dell'atto con cui è accertata la violazione da parte del contribuente ovvero comunque in tutti i casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza

Art. 13 - Dilazione dei pagamenti. Rateazioni

1. Per quanto concerne i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate tributarie, fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili si rimanda a quanto disciplinato con il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e ss.mm.ii.
2. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, previa domanda del debitore, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti applicando, per analogia, la medesima disciplina per la rateazione delle entrate tributarie di cui al precedente comma.

Art. 14 - Differimento del termine di versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento, per la sola quota dovuta in favore del Comune, quando si verificano:
- a. gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale
- b. particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.
2. Il differimento, come sopra regolamentato, non può riguardare eventuali quote di riserva dello Stato.

Articolo 15 - Importi minimi versamento, riscossione ordinaria e rimborsi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della L. n. 296/2006, i versamenti non sono dovuti, qualora l'ammontare per ogni periodo di imposta sia uguale o inferiore a euro 3(tre). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento qualora l'importo dello stesso per imposta e/o sanzioni sia uguale o inferiore a Euro 15,00.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori all'importo di Euro 15.00(quindici);
4. La disciplina prevista al presente articolo si applica anche alle entrate non tributarie.
5. La disciplina prevista al presente articolo si applica anche ai pagamenti effettuati con ravvedimento.

CAPO III - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Articolo 16 - Rimborsi per entrate tributarie ed extratributarie

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto in forma scritta entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il responsabile dell'entrata entro 180(centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso procede all'esame della medesima e comunica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
3. In caso di accoglimento il comune provvede ad effettuare il rimborso entro lo stesso termine di 180(centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Alle somme dovute spettano gli interessi previsti dal presente Regolamento delle Entrate.
5. Alle somme da rimborsare si applica la disciplina degli importi minimi prevista dall'art. 15 del presente Regolamento.

Articolo 17 - Rimborsi per entrate tributarie

1. Ferma restando la disciplina generale prevista al precedente articolo 16 nel caso di rimborsi aventi ad oggetto somme versate a titolo di tributo valgono le ulteriori disposizioni che seguono.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Si procede al rimborso delle entrate tributarie una volta definitivamente accertato il diritto al rimborso da parte del contribuente. Resta comunque escluso il rimborso o lo sgravio di quanto, a titolo di interessi, è stato pagato dai contribuenti o risulta a loro carico in ruoli di qualsiasi natura, sulla base delle disposizioni di legge previgenti.
4. Non si procede a rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo evaso entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale.
5. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.

Articolo 18 - Compensazione del pagamento sullo stesso tributo od entrata

1. Il contribuente o l'utente può compensare in tutto od in parte le somme dovute per entrate comunali, con crediti nei confronti del Comune, riferiti alla medesima entrata, anche se afferenti ad annualità precedenti, senza interessi.
2. A tal fine deve presentare, entro il termine del 30° giorno antecedente alla scadenza prevista per il pagamento, idonea istanza all'Ufficio che gestisce l'entrata.
3. Nell'istanza dovranno essere indicate le generalità del contribuente, compreso il codice fiscale, gli estremi delle somme dovute e dei crediti vantati, nonché le ragioni della spettanza del credito

vantato.

4. Il funzionario competente ai sensi del successivo articolo 21 verifica la sussistenza del credito, nonché i calcoli proposti dal contribuente. Se il credito vantato si dovesse rivelare insussistente o la compensazione errata, in caso di entrate tributarie, l'ufficio emetterà idoneo avviso di accertamento, secondo le disposizioni di legge; se si tratta di entrata non tributaria, invierà comunicazione via raccomandata.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
6. In luogo della richiesta espressa da parte del soggetto interessato, la compensazione tra quanto dovuto a titolo tributario e la somma oggetto del credito vantato nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per lo stesso tributo, può essere disposta dal Comune. Della intervenuta compensazione viene data idonea comunicazione al cittadino interessato.

Articolo 19 - Compensazione tra crediti e debiti tributari diversi

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, e con le modalità di cui al precedente articolo 18, può compensare, sulla quota dovuta, eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Articolo 20 - Compensazione tra crediti e debiti non tributari diversi

1. Le obbligazioni non tributarie di cui al presente articolo possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal Codice Civile, sulla base di una espressa richiesta del cittadino. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'Ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
2. L'utente, nei termini di versamento dell'importo dovuto, e con le modalità di cui ai precedenti articoli, può compensare sulla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altre entrate non tributarie del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono altresì avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi a loro carico in ragione di obbligazioni correlate ad entrate non tributarie del Comune nei termini di versamento dell'importo dovuto, e con le modalità di cui ai precedenti articoli.
4. Per l'accertamento del credito vantato dal cittadino, nei casi previsti dal presente articolo il funzionario competente a ricevere la dichiarazione di compensazione, si avvale degli uffici rispettivamente competenti, che rilasciano, ove ne sussistano con certezza le condizioni, l'attestazione che il credito sia certo, liquido ed esigibile, comunicandone in tale caso l'esatto importo.

Articolo 21 - Competenza sulle dichiarazioni di compensazione

1. Le dichiarazioni di compensazione previste agli articoli precedenti sono indirizzate al funzionario responsabile dell'entrata sulla quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.
2. Il funzionario autorizza o rigetta la compensazione con provvedimento motivato.
3. Il provvedimento che autorizza o rigetta la compensazione, è comunicato all'interessato, al responsabile del servizio finanziario ed ai funzionari interessati alla pratica di compensazione per la definizione dei conseguenti documenti contabili.

Articolo 22 – Versamenti effettuati da un contitolare

1. Se previsto da specifico Regolamento si considerano regolarmente effettuati i versamenti anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

CAPO IV - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Articolo 23 - Attività di verifica e controllo

1. Il Responsabile del Servizio di di ciascuna entrata, conformemente a quanto previsto dal regolamento di contabilità del Comune provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Il responsabile del servizio di ciascuna entrata, quando non sussistono prove certe, anche se suscettibili di prova contraria dell'inadempimento, può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a fornire chiarimenti entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'Ufficio, adeguandosi, nelle forme, a quanto eventualmente previsto, nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste dalla normativa in materia ed in conformità a quanto previsto nell'articolo 52, comma 5, del D.Lgs n. 446/1997.
4. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo.
5. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti l'ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate compresa l'attività di ispezione.

Articolo 24 - Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente

1. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine non inferiore a 15(quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Ufficio.
2. Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.
3. Per quanto non sopra descritto si rimanda al vigente "Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate".

Articolo 25 - Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
3. I funzionari responsabili che hanno promosso l'accertamento del tributo, qualora si verificino situazioni nella gestione del tributo stesso a fronte delle quali è diminuito o aumentato l'importo del credito, dovranno comunicare tempestivamente la diminuzione o l'aumento dell'accertamento al responsabile del servizio finanziario.

Articolo 26 - Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore, determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio

- alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile dell'entrata.
 3. La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute al Comune deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica valida legalmente (es: Posta elettronica certificata), con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
 4. I funzionari responsabili che hanno promosso l'accertamento dell'entrata, qualora si verificano situazioni nella gestione dell'entrata medesima a fronte delle quali è diminuito o aumentato l'importo del credito, dovranno comunicare tempestivamente la diminuzione o l'aumento dell'accertamento al responsabile del servizio finanziario.

Articolo 27 - Ripetibilità delle spese di notificazione

1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni dei tributi locali nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative, se non diversamente disciplinato dalle singole normative tributarie.
2. L'ammontare delle spese di cui al comma 1. sono ripetibili, nei confronti del destinatario dell'atto notificato, secondo quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il D.M. 12/09/2012 e successive modificazioni.
3. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'amministrazione è tenuta su richiesta.
4. E' esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

Articolo 28 - Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso indicato dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, comma 2, del DLgs n. 159/2015, ovvero, in assenza, dal tasso di interesse legale maggiorato di 0.25 punti percentuali (articolo 1 comma 165 Legge n. 296/2006).
2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il Comune, per le entrate non tributarie, applica il tasso di interesse legale.

CAPO V - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

Articolo 29 - Attività di riscossione coattiva.

1. Relativamente alla riscossione coattiva, fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili, si rimanda a quanto disciplinato con il "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali", vigente.

TITOLO III

AUTOTUTELA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE E INTERPELLO.

CAPO I - AUTOTUTELA

Articolo 30 - Applicazione dell'istituto dell'autotutela

1. Il Comune applica nella gestione delle proprie entrate l'istituto dell'autotutela anche sulla base dei principi stabiliti dalla legge e dal D.M. Finanze 11/2/1997 n. 37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.

2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.
3. Competente al provvedimento di annullamento è il funzionario responsabile della relativa entrata.
4. Rientra nell'esercizio legittimo del potere di autotutela, la facoltà di sospendere l'efficacia degli atti impositivi, di accertamento od esecutivi relativi a qualsiasi entrata comunale, per un massimo di 90 (novanta) giorni, quando l'esecuzione dell'atto possa comportare svantaggi nell'attività amministrativa e sempre che sia rinvenibile un interesse dell'Amministrazione alla sospensione di un atto che potrebbe rivelarsi illegittimo. La sospensione non potrà essere concessa quando sia riscontrabile il rischio, anche solo eventuale, di non pervenire alla riscossione.
5. Il contribuente o l'utente, per mezzo di istanza resa all'Amministrazione comunale ai sensi del DPR n. 445/2000, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende i termini di esecutività dell'atto emanato.
6. Il procedimento di autotutela avviato su iniziativa del contribuente che si conclude con provvedimento di conferma dell'atto emesso deve essere comunicato allo stesso. L'atto di annullamento, anche d'ufficio, produce efficacia retroattiva e deve essere notificato al contribuente tempestivamente.

Articolo 31 - Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua rimozione. Tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente o l'utente sia destinatario di una pretesa pubblica in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di evitare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Articolo 32 - Ipotesi di annullamento d'ufficio

1. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono esemplificate nell'articolo 2 del D.M. Finanze 11/2/1997 n. 37, come segue:
 - a. errore di persona;
 - b. errore logico o di calcolo;
 - c. errore sul presupposto del tributo;
 - d. doppia imposizione;
 - e. mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f. mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
 - g. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.

Articolo 33 - Oggetto dell'annullamento

1. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie, ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente o dell'utente.

Articolo 34 - Limiti all'esercizio del potere di autotutela

1. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga nel merito sul punto.
2. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento, la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.
3. Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede all'annullamento anche se:
 - a. l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - b. il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
 - c. vi è pendenza di giudizio;

- d. non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte dell'interessato.
- 4. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a. grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b. valore della lite;
 - c. costo della difesa;
 - d. costo della soccombenza;
 - e. costo derivante da inutili carichi di lavoro.
- 5. Qualora, da tale analisi, emerga l'inutilità di sostenere un procedimento giurisdizionale, il funzionario della singola entrata, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede d'autotutela, può annullare il provvedimento.

CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 35 – Oggetto dell'adesione

- 1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dai successivi articoli.

Art. 36 – Ambito dell'adesione

- 1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili; sono esclusi gli accertamenti di mera liquidazione della pretesa emessi sulla base di elementi dichiarati o certi in quanto presenti in banche dati disciplinate dalla legge (es. Catasto immobile e pubblici registri).
- 2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.
- 3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 37 – Competenza

- 1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 38 – Attivazione del procedimento

- 1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso; è esclusa l'applicazione dell'articolo 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997 (norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio);
 - b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
 - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
- 2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 39 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

- 1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione pertanto in presenza di situazioni che rendono opportuna

l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, può inviare allo stesso un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:

- il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
 - gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
 3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
 4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 40 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
3. Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto notificato. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1. che del comma 2., l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
5. L'iniziativa del contribuente è esclusa, qualora l'ufficio lo abbia già invitato a concordare con successivo esito negativo.
6. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
7. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.

Art. 41 – Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

Art. 42 – Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

Art. 43 – Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 44 – Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20(venti) giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 45 – Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 44, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

CAPO III - INTERPELLO

Articolo 46 - Diritto d'interpello

1. Relativamente al diritto d'interpello, fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili, si rimanda a quanto disciplinato con il "Regolamento sul diritto d'interpello" adottato in attuazione degli articoli 1-11 della legge 27 luglio 2000, n.112 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, disciplina il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Articolo 47 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1^a gennaio 2020

Articolo 48 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti contenute in precedenti regolamenti.

Articolo 49 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.